TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

# Art. 93

## T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

Versione in vigore dal 8 luglio 1960, non più in vigore dal 26 marzo 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1960 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organi-delle-1960/art-93-t-u-5-aprile-1951-n-203-art-86/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it